

LA CREMAZIONE NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1917 E DEL 1983

© Copyright Zbigniew Suchecki, Roma 2002, suchecki@suchecki.net

Introduzione

In primo luogo, nel titolo riguardante le esequie ecclesiastiche, il legislatore sottolinea che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti¹; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (c. 1176 § 3)².

Nella presente trattazione cercheremo di approfondire ed analizzare la pia consuetudine della Chiesa di seppellire i corpi dei defunti, per poter comprendere meglio la mitigazione delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917 che vietavano la cremazione.

L'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* emanata il 5 luglio 1963³, pur non approvando oggettivamente la cremazione come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, soggettivamente ritiene che può essere tollerata la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. Così, mentre colui che in precedenza optava per la cremazione era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione veniva appunto ritenuta la massima espressione di tale contrarietà⁴, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e

¹ Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990; ID., *La cremazione nel diritto comparato*, in *Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, Vitam Impendere Magisterio: Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe di Mattia, O.F.M. Conv.* (A cura di D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.M.F.), Roma 1993, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 111–167; ID., *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris*, 66 (1993) pp. 653–727; ID., *Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym*, in *Prawo Kanoniczne*, 36 (1993), fasc. 1–2, pp. 145–159; ID., *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in AA.VV., *Liber Amicorum Mons. Biffi: scritti in onore di Mons. Franco Biffi*, Roma 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 157–209; ID., *La cremazione nel Diritto Canonico e Civile*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995; ID., *La Massoneria nelle disposizioni del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997; ID., *La cremazione dei corpi nelle disposizioni del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e del 1983. (Studio storico–giuridico)*, in AA.VV., *I problemi cimiteriali nell’Europa postindustriale*, (Atti del convegno 24–25 maggio 1997 – Portoferraio [Isola d’Elba]), Bologna 1997, pp. 131–211; ID., *Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311–1363)*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1999; ID., *Il processo penale giudiziario*, in *I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali*, XXV Incontro di studio Centro Universitario “Villa S. Giuseppe” Torino 29 giugno – 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, pp. 227–265.

² Per la prima volta il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica menziona esplicitamente la cremazione dei cadaveri e riporta in nota il c. 1173, § 3 del CIC 1983, dove si afferma: «La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi», in *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Roma 1992, n. 2301.

³ S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5.07.1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823.

⁴ S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS, 19 (1886) p. 46. S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886) in ASS, 25 (1892–93) p. 63. Lo stesso decreto è stato di nuovo ristampato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896–97) p. 642. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz–Schön, nn. 3276–3279. S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274–275, n. 238. Pontificia Commissio ad Codicis canones authenticè interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926)

sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell'applicazione della cremazione, le disposizioni della Chiesa non si oppongono, alle intenzioni della persona che voglia essere cremata. Lo Schema, rinnovato e approfondito, del rito esequiale ha preso in considerazione l'istruzione e le decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. «Anche questa possibilità è considerata, con le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede»⁵.

pp. 282–283.

⁵ Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia exceptit in Aula Concistorii, participantibus XI Sessionem plenariam “Consilii” quod ita allocutus est: *Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati*, in *Notitiae*, 4 (1968) pp. 353–354.